



**COMUNE DI MANDURIA**

*Provincia di Taranto*

**REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

**Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i  
poteri di Consiglio Comunale**

**n. 93 del 15/09/2020**

**modificata con Delibera di Consiglio Comunale**

**n.99 del 22/12/2025**

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Definizioni .....	3
Articolo 3 - Agevolazioni .....	4
Articolo 4 - Aliquote e tariffe.....	4
Articolo 5 - Forma di gestione.....	4
Articolo 6 - Il Funzionario Responsabile dell'entrata.....	4
Articolo 7 - Dichiarazione .....	5
Articolo 8 - Scadenza del versamento.....	5
Articolo 9 -Importi minimi.....	5
Articolo 10 - Sospensione e differimento dei termini di pagamento .....	6
Articolo 11 - Rimborso, compensazione e accolto .....	6
Articolo 12 - Ravvedimento operoso .....	7
Articolo 13 - Attività di controllo .....	7
Articolo 14 - Collaborazione tra servizi ed uffici comunali .....	8
Articolo 15 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente.....	8
Articolo 16- Irregolarità debitoria e misure preventive di contrasto dell'evasione.....	8
Articolo 17 - L'autotutela .....	8
Articolo 18 - Accertamento con adesione.....	9
Articolo 19 - Interpello .....	9
Articolo20 - Rateazione del pagamento .....	10
Articolo21 - Accertamenti.....	11
Articolo22 - Sanzioni ed interessi.....	12
Articolo 23 - Arrotondamento .....	13
Articolo 24 - Riscossione Coattiva.....	13
Articolo 25 - Contenzioso tributario .....	13
Articolo 26 - Rinvio .....	13

## ***Articolo 1 -Oggetto e finalità del Regolamento***

1. Il presente Regolamento si colloca all'interno del perimetro della potestà regolamentare prevista dalla legge, disciplinando le attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi e delle entrate medesime.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un leale, trasparente e corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi e alle altre entrate locali e sulle norme poste a tutela dello stesso contribuente in stretta osservanza dei principi dettati dallo "*Statuto del contribuente*" di cui alla L. 212/2000 come s.m.i..
3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi e entrate comunali, si applicano le relative disposizioni legislative.

## ***Articolo 2 – Definizioni***

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si indicano le seguenti definizioni:

1. "Regolamento": il presente regolamento generale delle entrate comunali;
2. "Accertamento": il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso.
3. "Attività istruttoria": l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui al precedente punto 1.
4. "Agevolazioni": le riduzioni e le esenzioni previste dalla legge o dal regolamento.
5. "Dichiarazione": la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
6. "Responsabile": del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale.
7. "Entrata": l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

### ***Articolo 3 - Agevolazioni***

1. Per l'applicazione delle agevolazioni, valgono le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
3. Ai fini della concessione della agevolazione, se la legge o i regolamenti prescrivono l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) ovvero trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Su richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

### ***Articolo 4 - Aliquote e tariffe***

1. Il Comune liberalista l'istituzione e l'ordinamento delle proprie entrate, la determinazione e l'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge.
2. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe applicate per l'anno precedente.

### ***Articolo 5 - Forma di gestione***

1. La gestione delle entrate comunali è effettuata in forma diretta. Nel caso in cui il Consiglio Comunale delibera l'esternalizzazione della gestione delle entrate a terzi, deve essere preventivamente valutata la possibilità di gestione associata.
2. Per l'eventuale esternalizzazione della gestione a terzi, restando in capo all'Ente le funzioni di vigilanza e controllo, si procede secondo la legislazione vigente.

### ***Articolo 6 - Il Funzionario Responsabile dell'entrata***

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione designa un funzionario responsabile per ogni entrata comunale, al quale con atto di organizzazione conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata medesima. Con il medesimo atto viene altresì individuato il soggetto che in caso di assenza o impedimento temporaneo del funzionario responsabile dell'entrata, svolge in qualità di sostituto le medesime funzioni

2. In particolare, il Funzionario designato responsabile dell'entrata:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) rappresenta l'Ente nel contenzioso tributario;
- f) esercita il potere di autotutela e le altre attribuzioni di cui agli articoli successivi;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente, con cadenza almenobimestrale, l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel contratto e nei documenti di gara;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione dell'entrata.

### ***Articolo 7 - Dichiarazione***

1. Il soggetto passivo dell'entrata o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. Anche se non redatta sul modello prescritto, la dichiarazione è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.

3. In caso di presentazione di dichiarazione incompleta e/o priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche ai fini dell'erogazione delle relative sanzioni. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta o al soggetto passivo dell'entrata o al rappresentante legale.

### ***Articolo 8 - Scadenza del versamento***

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento ricada nei giorni di sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

### ***Articolo 9 - Importi minimi***

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare sia inferiore ad euro 12,00, come previsto dall'art. 25 della Legge n. 289/2002.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 30,00, come da commi 10 e 11, art.

3 della Legge 44/2012. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 50,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

5. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

### ***Articolo 10 - Sospensione e differimento dei termini di pagamento***

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima. In caso di provvedimento non riguardante la generalità dei contribuenti, la Giunta Comunale può introdurre, a carico dei soggetti passivi, determinati adempimenti a pena di decadenza nel rispetto delle norme di Legge di volta in volta in vigore.

### ***Articolo 11-Rimborso, compensazione e accolto***

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di legge. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Entro i termini di legge, il Funzionario responsabile dell'entrata procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta.

3. Su richiesta del contribuente e preventiva autorizzazione del Funzionario responsabile dell'entrata, è ammessa la compensazione fra debiti e crediti certi, liquidi ed esigibili, relativi al medesimo contribuente, anche con riferimento a tributi e anni d'imposta diversi. Non è ammessa la compensazione nei seguenti casi:

- a) richiesta di compensazione tra crediti erariali e debiti relativi ad entrate tributarie;
- b) richiesta di compensazione riferite a debiti tributari già oggetto di avvisi di accertamento **ove la sommatoria dei crediti da portare in compensazione sia di valore inferiore alla sommatoria dei debiti tributari oggetto di accertamento.**

4. In caso di compensazione con riferimento a pagamenti futuri il contribuente è tenuto a comunicare, su apposita modulistica fornita dall'Amministrazione, l'utilizzo del credito, almeno 60 giorni prima della data prevista per ciascuna scadenza d'imposta.

5. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, suapposta richiesta e preventiva autorizzazione al competente Funzionario dell'entrata. Non è possibile pagare il debito accollato mediante compensazione.

### ***Articolo 12 - Ravvedimento operoso***

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis e b-ter del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, e al pagamento degli interessi come per legge.

### ***Articolo 13 - Attività di controllo***

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Il Funzionario di cui al comma 1 ha facoltà di accedere, alle condizioni e nei limiti di legge, sia in forma puntuale sia in forma massiva, a tutte le informazioni contenute negli archivi pubblici, in particolare in forma elettronica.
3. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, con modalità tali da recare il minore disagio possibile agli interessati. Al termine delle verifiche, delle ispezioni e degli accessi in loco viene redatto apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro 30 giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che possono essere oggetto di successiva valutazione da parte dei competenti uffici.
4. Ai fini dell'espletamento di tutte le attività di cui ai commi precedenti il Funzionario di cui al comma 1 si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate compresa la possibilità di delegare terzi aventi idonei requisiti di onorabilità, affidabilità e professionalità.
5. Ai fini del potenziamento dell'uffici che svolgono le attività di cui ai commi precedenti, la Giunta Comunale previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può istituire apposito fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli uffici medesimi, coinvolto in

programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni.

#### ***Articolo 14 - Collaborazione tra servizi ed uffici comunali***

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dai funzionari responsabili dell'entrata nell'esercizio dell'attività di controllo e verifica.
2. I soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, e gli uffici comunali incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini delle entrate comunali, sono tenuti a prestare la massima collaborazione e a trasmettere tutte le informazioni e la documentazione detenuta al Funzionario responsabile dell'entrata.

#### ***Articolo 15 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente***

1. Il contribuente, o suo delegato, si rivolge al competente ufficio per chiarimenti in ordine alla posizione debitoria che lo riguarda, consentendogli, nel rispetto della Legge e dei regolamenti vigenti, di ridefinirla e regolarizzarla anche sulla base a nuovi elementi certi di fatto e di diritto da egli stesso prodotti.
2. L'Ufficio competente, nel caso di cui al comma 1, richiede al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione debitoria, ove non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate dal contribuente, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie richiesti, il Comune potrà procedere sulla base di elementi e dati disponibili.

#### ***Articolo 16- Irregolarità debitoria e misure preventive di contrasto dell'evasione***

1. In attuazione dell'art. 15-ter D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il Consiglio Comunale con apposita delibera ha regolamentato le misure previste per il contrasto dell'evasione dei tributi locali.

#### ***Articolo 17 - L'autotutela***

1. Anche qualora l'atto sia divenuto definitivo salvo il caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, il Funzionario responsabile dell'entrata procede all'annullamento, o alla revoca totale o alla rettifica parziale, dei propri atti, riconosciuti errati o illegittimi.

2. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. Si applicano i commi 1-bis e seguenti dell'articolo 2-quater del D.L. n. 564/1994 convertito in Legge in data 30 novembre 1994, n. 656.

### **Articolo 18 - Accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione rivolgendo apposita istanza al competente ufficio comunale secondo la procedura di cui al D. Lgs. 19.06.1997 n. 218 recepita con le modifiche di cui ai successivi commi.
2. L'accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione dell'entrata.
3. Esulano dal campo applicativo dell'accertamento con adesione le questioni c.d. "*di diritto*" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili.
4. Non è applicabile ai procedimenti di cui al presente articolo la disciplina contenuta nell'art. 5-ter del D.Lgs 218/1997.
5. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dei commi 2 e 3, produce l'effetto di sospendere, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza. L'ufficio entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, formula l'invito a comparire.
6. Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione o alla produzione di documentazioni non conosciuta dall'ufficio, determinanti ai fini della definizione dell'accertamento. A ciò dovrà provvedersi in occasione del primo incontro stabilito, con la sola eccezione di quanto oggettivamente prodottosi in seguito e comunque prima della conclusione del procedimento stesso.
7. La definizione si perfeziona con il pagamento dell'importo ridefinito o della prima rata entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'accertamento con adesione secondo le modalità indicate nello stesso. Se il contribuente non effettua il pagamento entro il termine suddetto, perde di efficacia l'atto di definizione e il Comune provvederà a riscuotere coattivamente l'intera somma dovuta in base all'atto di accertamento originario.

### **Articolo 19 - Interpello**

1. In osservanza dei principi dettati dallo "*Statuto del contribuente*" di cui alla L. 212/2000, il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di entrate comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sull'acconciata interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente

per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui all'art. 11 della L. 212/2000, e comunque entro giorni 90 la soluzione prospettata dal contribuente si intende a tutti gli effetti concordata.

3.Nel caso in cui l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, ove intervegano nuovi e diversi orientamenti interpretativi è esclusa l'applicazione di sanzioni.

### ***Articolo 20 – Rateizzazione del pagamento***

1. Il Funzionario Responsabile dell'entrata, su istanza del contribuente ed ove ricorrano i presupposti di legge e di regolamento, può concedere la ripartizione del pagamento a condizione che il debitore versi in una situazione di obiettiva e comprovata difficoltà economica, anche temporanea, a mezzo di apposito piano di rateizzazione.

**1-bis. Sono rateizzabili, ai sensi del presente articolo, i debiti tributari derivanti da avvisi di accertamento ovvero provvedimenti di recupero coattivo.**

2. I piani di rateizzazione si distinguono in base al totale complessivamente dovuto in:

- a) Ordinario per i debiti tributari pari o inferiori ad € 10.000,00;
- b) Straordinario per i debiti tributari oltre € 10.000,00.

3. Piano Ordinario di rateizzazione (importo dovuto sino ad € 10.000,00):

a) L'accesso al piano ordinario di rateizzazione è concesso dall'Ufficio preposto previa valutazione della sussistenza di particolari cause ostative collegate a comportamenti assunti precedentemente dal contribuente e caratterizzati da grave negligenza e/o malafede;

b) La rateizzazione è concessa secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a cinque rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da sei a ventiquattro rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 10.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili;

l'importo minimo della rata non può essere comunque inferiore ad € 100,00.

c) Il mancato pagamento pagamento anche una sola rata comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione coattiva della somma ancora dovuta.

4. Piano Straordinario di rateizzazione (importo dovuto oltre € 10.000,00):

a) Per accedere al suddetto piano verranno valutati i seguenti parametri:

- Per le persone fisiche o ditte individuali :
  - valore Isee;
  - altri redditi percepiti non rilevanti ai fini Isee;
  - patrimonio mobiliare posseduto all'estero;
  - patrimonio immobiliare posseduto all'estero;
  - beni mobili registrati posseduti all'estero;
  - natanti posseduti all'estero riferibili a tutti i componenti del nucleo Isee del richiedente.

La rateizzazione "straordinaria" non può essere concessa al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni, sempre con riferimento al nucleo Isee del richiedente:

- valore Isee superiore ad € 30.000,00;
  - titolarità di beni mobili registrati e natanti con valore complessivo di mercato, desumibile da riviste specializzate, superiore ad € 15.000,00, al netto di eventuali debiti residui di finanziamento.
  - Per le persone giuridiche e società di persone si terrà conto:
    - delle gravi difficoltà economiche e finanziarie. **Le suddette difficoltà devono essere illustrate in apposita relazione motivata approvata dall'organo di controllo;**
    - di qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi;
  - b) la rateizzazione può essere concessa sino a 120 rate mensili e ad ogni modo l'importo minimo della rata non potrà essere comunque inferiore ad € 100,00;
  - c) Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione coattiva della somma ancora dovuta.
5. La rateizzazione per importi complessivamente dovuti superiori ad € 20.000,00, anche a seguito ad accertamento con adesione, è concesso subordinatamente alla presentazione di idonea garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, di gradimento da parte dell'Amministrazione Comunale. Tale garanzia deve prevedere:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
  - l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune;
  - la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune;
  - il foro di Taranto quale competente per le controversie.
6. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi di cui al successivo articolo 22.
7. **I piani ordinari e straordinari di rateizzazione vengono rilasciati esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:**
- ✓ Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni, ovvero decadenza dal beneficio della rateizzazione per rate insolute e non ancora saldate all'atto della richiesta di accesso al piano di rientro;
  - ✓ Inesistenza di altri e diversi accertamenti insoluti e divenuti definitivi alla data della richiesta.
8. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateizzazioni riferibili a singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
9. In deroga a quanto in precedenza disposto, per debiti tributari di persone fisiche e ditte individuali è possibile la concessione di rate con importo inferiore ad € 100,00 nei confronti di contribuenti con valore ISEE fino a 9.530,00 euro ovvero fino a 20.000,00 euro se si hanno almeno quattro figli a carico.

### ***Articolo21 - Accertamenti***

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o tardivi versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la

dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Ai sensi dell'art. 149 del C.P.C. si specifica la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario o al messo notificatore e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto ovvero al completamento del procedimento di notificazione.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l'intimazione ad adempire al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile d'imposta.

### ***Articolo 22 - Sanzioni ed interessi***

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salvo l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari di richiesta informazioni e dati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. In caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da euro 50,00 ad euro 200,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

9. Con apposita delibera di Consiglio Comunale il tasso di interesse di cui al comma 7 può essere maggiorato, rispettivamente:

- a) nel caso di accertamento anche esecutivo, di non oltre tre punti percentuali;
- b) in caso di riscossione coattiva, di non oltre due punti percentuali.

### ***Articolo23 - Arrotondamento***

1. Qualsiasi versamento, fatta eccezione le rate relative alle rateazioni concesse, dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

### ***Articolo24 - Riscossione Coattiva***

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 22 e 23 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono riscosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

### ***Articolo25 - Contenzioso tributario***

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### ***Articolo 26 - Rinvio***

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge.